



CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Cancelleria Penale

tel. 030.767 33 05 - fax 030.767 33 55

N°	45/2013	Reg. Mod. 6 Estradizione	Brescia	03/12/2013
	(citare nella risposta)			

- Alla Casa Circ.le di Bergamo
Fax 035.296256
- Alla Stazione dei Carabinieri
- MARINA DI MASSA -
Fax 0585.869750
- All'Avv. Federico Romoli del Foro di FIRENZE
Fax: 055.5530385
- Al Ministero della Giustizia D.A.G.- D.G.G.P.
Ufficio 2^ Estradizioni - ROMA -
Fax 06.68897528
- Al Procuratore Generale della Repubblica
- SEDE -
Fax 030.3774996

Oggetto: **KIMYONGUR Bahar**, nato a Berchem Sainte Agathe (Belgio) il 28/04/1974 in atto sottoposto alla misura cautelare della custodia in Carcere.

Si trasmette Ordinanza emessa in camera di Consiglio in data 02/12/2013 a seguito della richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare, per quanto di rispettiva competenza.



Il Funzionario Giudiziario
Antonina Pellicanò

45/2013 mod. 6

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda penale, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) dott. Enzo Platé | Presidente est. |
| 2) dott. Giulio Deantoni | Consigliere |
| 3) dott. Silvia Milesi | Consigliere |
- ha pronunciato la seguente

Ordinanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura coercitiva dell'obbligo di dimora

Letta la istanza formulata nell'interesse di Kimyongur Bahar nato in Belgio il 28 aprile 1974, persona nei confronti della quale è pendente procedura di estradizione, con la quale si chiede che la misura cautelare attualmente in essere nella forma della custodia in carcere venga revocata ovvero sostituita con misura di contenuto meno afflittivo;

Sentite la parti alla udienza camerale del 2 dicembre 2013,

Rilevato che non è possibile allo stato prevedere l'esito finale della procedura estradizionale e che in ragione della gravità delle contestazioni che l'autorità giudiziaria turca ha mosso al Kimyongur Bahar non appare possibile revocare ogni misura cautelare giacchè, essendo residente all'estero il soggetto richiesto in consegna, ciò significherebbe rendere operativamente impossibile la estradizione anche in caso di pronuncia favorevole perchè consentirebbe all'interessato di fare ritorno libero nel proprio paese che non concede la estradizione dei propri cittadini;

Ritenuto che in ragione della circostanza che le accuse mosse al Kimyongur Bahar si riferiscono a fatti alquanto risalenti nel tempo; che esse sono state giudicate inconsistenti da altra autorità giudiziaria (quella olandese che ha respinto la richiesta di consegna); che nell'ultimo decennio il Kimyongur ha svolto attività di pubblicitista a sostegno dei diritti umani e dalla pace, offendo in proposito prova dei propri rapporti con una organizzazione che quale scopo ha la promozione e la difesa dei diritti fondamentali dell'umanità, le esigenze di assicurare il regolare svolgimento della procedura possono essere assicurate anche con misura meno restrittiva di quella in corso per il semplice motivo che il Kimyongur non può correre il rischio di inquinare il proprio prestigio e la propria dignità personale con un comportamento che suonerebbe spregiativo nei confronti della giustizia italiana e di fronte alla opinione pubblica apparirebbe come riconoscimento della fondatezza delle accuse, nutrendo viceversa l'opposto interesse a vedere in sede internazionale riconosciuto, così come sostenuto in sede di audizione, la propria estraneità a formazioni di stampo terroristico;

Ritenuto, pertanto, che la misura maggiormente opportuna per assicurare le esigenze collegate alla procedura estradizionale sia quella dell'obbligo di dimora in una località di piccole dimensioni nel quale il soggetto possa essere facilmente controllabile;

Esaminato l'elenco, prodotto dalla difesa, delle persone che hanno dichiarato la propria disponibilità ad accogliere il Kimyongur Bahar e rilevato che fra queste vi è il dott. Castellotti Jean Franck residente in Marina di Massa in via Pisa 24 presso Bernieri con recapito telefonico 0585- 246449;

p.q.m.

Visto gli artt. 299 e 283 c.p.p.

sostituisce

la misura della custodia cautelare in carcere attualmente in corso nei confronti di Kimyongur Bahar con la misura dell'obbligo di dimora nella frazione di Marina di Massa del comune di Massa, con divieto di allontanarsene se non previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente;

dispone

che il Kimyongur Bahar si presenti immediatamente al proprio arrivo nella frazione del comune predetto presso la Stazione Carabinieri di Marina di Massa per dichiarare il luogo ove fisserà la propria abitazione e per dichiarare gli orari ed i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile.

prescrive

al Kimyongur Bahar di raggiungere la località di Marina di Massa entro 7 ore dalle dimissioni dalla Casa Circondariale di Bergamo;

ordina

alla Direzione della Casa Circondariale di Bergamo di porre immediatamente in libertà il Kimyongur Bahar se non detenuto per altra causa;

manda

la Cancelleria affinché copia della suestesa ordinanza sia trasmessa al Ministro della Giustizia nonché alla Stazione Carabinieri di Massa con sede in Marina di Massa.

Brescia 2 dicembre 2013

Il Presidente estensore

Enzo PLI

**CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



Oggi 3 DIC 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonina Pellicanò

**CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**



Oggi 3 DIC 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonina Pellicanò